

11/05/2020

Personale ATA: il punto su chiusure prefestive, recupero ore lavorate, ferie di **Stefania Chioldi**

Chiusure pre festive. Secondo le prerogative prefigurate dalla normativa la determinazione del calendario scolastico è competenza delle singole Regioni mentre gli adattamenti dello stesso competono alle singole scuole. Negli adattamenti rientrano le cosiddette chiusure delle giornate prefestive. La chiusura prefestiva è prerogativa del Consiglio d'istituto che delibera in proposito. Laddove i singoli Consigli d'istituto deliberino la chiusura prefestiva, le eventuali modifiche dell'articolazione dell'orario di servizio del personale ATA dovrà avvenire secondo le regole stabilite dall'art. 22 (lettera b1) del Ccnl 2018.

Tuttavia, nella fase di emergenza sanitaria in cui siamo tuttora immersi, le chiusure nelle giornate prefestive, seppur deliberate, non hanno potuto trovare applicazione, almeno nei periodi marzo-maggio 2020. E se dovesse continuare la chiusura integrale delle scuole per disposizioni del governo, come è avvenuto finora, anche fino a tutto giugno 2020 le delibere eventualmente riguardanti questo medesimo periodo non avrebbero fondamento giuridico per essere adottate. Infatti, nel periodo marzo-maggio la sospensione delle attività didattiche di fatto risultano caducate in quanto assorbite dalla estensione della sospensione governativa tanto più che in questo stesso periodo, non pochi lavoratori Ata, soprattutto gli addetti alle segreterie, hanno lavorato anche nelle stesse giornate deliberate come chiusura prefestiva, per far fronte alle numerose emergenze che le scuole hanno dovuto affrontare, anche per applicare le ordinanze locali. In sostanza la sospensione marzo-giugno ha fatto saltare il rapporto fra i giorni di lezione e i giorni di sospensione del normale calendario scolastico e con esso quanto deliberato dalle scuole in proposito. La conseguenza è che, fatte salve le restituzioni da parte del personale Ata delle giornate di chiusura prefestiva deliberate per i periodi settembre 2019 – febbraio 2020, ai Consigli di istituto non rimane che prendere atto della situazione determinatasi dopo il blocco delle attività didattiche a causa della pandemia da COVID-19 ritenendo quelle delibere non più efficaci in quanto riferite ad una situazione ordinaria quando le delibere avevano lo scopo di informare l'utenza dell'avvenuta chiusura dei locali scolastici e della conseguente sospensione dell'attività lavorativa degli Ata.

Sui cosiddetti "ponti". Alle scuole conviene invece lasciare le cose come stanno sapendo che la chiusura della scuola ha determinato un adattamento del calendario con la maggiorazione del numero delle giornate dato dalla somma di quelle dello Stato e quelle delle singole Regioni a compensazione di quanto sottratto per il "ponte".

Recupero lavoro straordinario. Per quanto riguarda il recupero delle ore lavorate in aggiunta al normale orario di lavoro da parte del personale, esso può avvenire, in base all'articolo 54 del CCNL 2007, o su richiesta del lavoratore sotto forma di riposo compensativo da fruire al massimo entro i tre mesi successivi all'anno scolastico in cui sono maturate oppure tramite compenso retributivo.

Ferie anno in corso. Per quanto riguarda le ferie vigono le regole dell'art 13 del CCNL 2007: 15 giorni nel periodo 1 luglio 31 agosto e gli altri giorni secondo il piano ferie. Le ferie pregresse riferite cioè all'anno scolastico precedente devono essere fruite non oltre il mese di aprile sentito il parere del DSGA.

Gli argomenti trattati in questa scheda sono oggetto di confronto ai sensi dell'art 22 comma 8 lettera b1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18. Pertanto eventuali iniziative unilaterale da parte della scuola come ad esempio la revisione del piano ferie già concordato in epoca ante epidemia virale deve essere oggetto di relazioni sindacali.